



COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'USO
DEL PARCO SPORTIVO IN LOC. VILLA
DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 16 dd. 31.07.2019, immedi. esec.

Il Sindaco
arch. Oscar Piazzini



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Varsalona

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Criteri generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo delle strutture (immobili e impianti) di proprietà comunale che compongono il Parco sportivo in Loc. Villa a Castelfondo.
2. La gestione delle suddette strutture è disciplinata dagli articoli seguenti.

CAPO I°
Strutture affidate in gestione a terzi

Articolo 2
Modalità di affidamento della gestione

1. Le strutture di cui al precedente articolo 1 possono essere affidate in gestione a gruppi o associazioni/società sportive, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le strutture possono essere affidate al soggetto gestore anche mediante concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, comma 3 lettera g) della L.R. n. 2/2018 e successive modifiche e integrazioni. La concessione è comunque disciplinata da convenzione, che accede alla concessione medesima.
3. La convenzione è sottoscritta dal rappresentante pro-tempore del gruppo sportivo o associazione/società contenente le condizioni in base alle quali dette strutture sono affidate, come indicate nei successivi articoli del presente capo.
4. La stipula della convenzione di cui ai precedenti commi è autorizzata dalla Giunta comunale, previa acquisizione del parere della commissione consultiva per le attività sportive.
5. All'atto della scadenza della convenzione, tutte le strutture saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

Articolo 3
Oneri ed obblighi dell'affidatario

1. Di norma sono ad esclusivo carico del gruppo sportivo, associazione o società affidatari tutti gli oneri e spese inerenti alla gestione ordinaria delle strutture di cui al precedente articolo 1, con annessi spogliatoi, relative attrezzature ed eventuali aree di pertinenza, salvo espressa pattuizione contraria in ordine alla manutenzione e fatta salva la possibilità di interventi finanziari dell'Amministrazione ai sensi del successivo articolo 6.
2. La gestione delle strutture, da parte del soggetto convenzionato o concessionario, dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi:
 - ☞ razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
 - ☞ conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto;
 - ☞ assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione;

- utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.
3. La convenzione che disciplina l'affidamento della gestione deve inoltre prevedere:
- la durata del rapporto;
 - l'eventuale canone da corrispondere;
 - l'eventuale contributo concesso dall'Amministrazione quale concorso nelle spese di gestione;
 - l'obbligo di sottoscrivere, quale allegato alla convenzione, un verbale di consistenza degli immobili e un inventario delle attrezzature affidate;
 - la presentazione di garanzie contrattuali;
 - la stipula di polizza che garantiscano dagli infortuni il personale dell'ente gestore e i partecipanti alle attività connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature;
 - le cause e modalità di recesso;
 - l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

Articolo 4

Utilizzo delle strutture da parte di altri soggetti

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, secondo modalità e limiti da indicarsi nella convenzione di cui all'articolo 2, il gruppo sportivo o associazione cui è affidata la gestione delle strutture di cui al presente regolamento è tenuto a consentire l'uso delle medesime e delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dall'ente gestore.
2. Parimenti il gruppo sportivo o associazione affidatari rimangono obbligati a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

Articolo 5

Revoca

1. La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi deficienze nella gestione o manutenzione delle strutture di cui al precedente articolo 1, accertate dall'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella convenzione o nel presente regolamento.
2. In tal caso dette strutture ritorneranno alla diretta gestione del Comune o affidate ad altra associazione sportiva locale od altro ente portatore di valide garanzie.
3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo sportivo o dell'associazione che hanno in gestione dette strutture.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. L'Amministrazione comunale, in relazione agli effettivi costi da sostenersi per la gestione delle strutture di cui al precedente articolo 1, concesse a terzi, può intervenire a favore del gestore/concessionario mediante riconoscimento di un contributo finanziario a titolo di concorso nelle spese, al netto degli eventuali introiti, secondo le modalità, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento comunale in materia.

2. L'Amministrazione può richiedere al concessionario un canone annuo, se risulti che dall'utilizzo delle strutture derivino entrate a favore del concessionario.
3. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'articolo 11.

CAPO II°

Strutture in gestione diretta

Articolo 7

Competenze del Comune e uso da parte degli utenti

1. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune delle strutture di cui al precedente articolo 1, al Comune è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione dei medesimi nonché il compito di regolamentare, nei limiti e nei modi indicati dagli articoli seguenti, le modalità di uso da parte degli utenti.
2. Fatte salve specifiche e diverse priorità, in via prioritaria l'assegnazione delle suddette strutture avviene a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Castelfondo e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato. Secondariamente l'assegnazione avviene a favore di altri soggetti residenti nel Comune e infine a favore di soggetti non residenti che operano senza fini di lucro.
3. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'articolo 11.

Articolo 8

Domanda per l'utilizzo

1. Per ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture ai sensi del precedente articolo 7, gli interessati dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione comunale, firmata dal richiedente. Nel caso essa sia presentata da enti, l'istanza è sottoscritta da un loro rappresentante autorizzato.
2. L'istanza di cui sopra dovrà indicare la parte delle strutture di cui si chiede l'uso, lo scopo, la presumibile durata, il numero presunto degli atleti (o altre persone) impegnati e il nome del responsabile del corretto uso delle strutture.
3. Le istanze per l'uso continuativo non possono avere durata superiore ad un anno e sono disciplinate da apposita convenzione, la quale contiene gli elementi indicati all'articolo 3 in quanto compatibili.

Articolo 9

Rilascio dell'autorizzazione

1. Sulla base della richiesta pervenuta, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione per l'uso delle strutture di cui al presente regolamento secondo termini e modalità stabilite dalla Giunta comunale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 10.
2. L'autorizzazione si intende valida esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite e per l'attività richiesta.
3. L'autorizzazione deve contenere la disciplina relativa all'accollo o al rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono e degli altri servizi, per le pulizie dei locali e per la manutenzione ordinaria dell'immobile, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 12;

4. L'autorizzazione **deve** contenere inoltre la previsione del deposito di una cauzione, salvo che la Giunta disponga motivatamente di prescindere.
5. Il Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire sia i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti sia ogni persona coinvolta nelle attività di cui al precedente comma 2.
6. L'uso delle strutture deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno delle stesse.
7. Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza delle strutture sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro gli enti, i gruppi sportivi, gli atleti o ogni altra persona abbiano depositato all'interno di dette strutture.

Articolo 10

Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

1. Nell'utilizzo delle strutture di cui al precedente articolo 1 debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
 - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
 - c) presenza dell'affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di autorizzazione o dal contratto;
 - d) rilascio dell'immobile nello stato in cui si trovava; in particolare deve essere effettuata la pulizia dei locali, salvo che in via convenzionale sia stato diversamente concordato;
 - e) occupazione limitata agli spazi assegnati;
 - f) assunzione da parte del soggetto che utilizza il bene delle spese di funzionamento e gestione, salva diversa motivazione disposta dalla Giunta ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 12 del presente regolamento.
2. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti sono comunque inseriti negli atti negoziali relativi all'utilizzo dei singoli impianti.
3. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque e a chiunque dall'uso delle strutture di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
4. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi delle strutture di cui al presente regolamento. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. E' vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l'impianto di riscaldamento e di illuminazione.
6. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, strutture o impianti concessi in uso per accertarne il corretto

utilizzo.

7. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.
8. Le attività per le quali vengono richieste le strutture non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale.

Articolo 11

Tariffe e cauzione

1. Il Comune di norma subordina il rilascio dell'autorizzazione per l'uso delle strutture oggetto del presente Regolamento al versamento anticipato di un corrispettivo per l'utilizzo delle medesime nonché al versamento anticipato di un deposito cauzionale infruttifero, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 1 è stabilito dalla Giunta comunale, tenendo conto di quanto stabilito nei successivi commi 3 e 4.
3. I corrispettivi sono differenziati secondo le seguenti categorie di soggetti fruitori:
 - a) enti operanti nel volontariato ed associazioni svolgenti attività senza fine di lucro aventi sede sul territorio comunale;
 - b) soggetti privati, anche costituiti in forma societaria, residenti nel Comune;
 - c) eventuali enti esercitanti attività economiche;
 - d) altri soggetti richiedenti non compresi nei punti a), b) e c) del presente comma.
4. I corrispettivi sono inoltre differenziati in ragione della stagione in cui l'utilizzo è richiesto, tenuti presenti gli oneri per il riscaldamento degli ambienti e per l'illuminazione di impianti e/o locali, o altri specifici e motivati criteri, relativi in particolare all'utilizzo anche di attrezzature didattiche e simili.
5. Il versamento del corrispettivo è effettuato dagli utenti con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
6. Per l'utilizzo degli immobili da parte degli utilizzatori stagionali/continuativi è previsto il versamento di un importo stabilito dalla Giunta a titolo di cauzione, importo che, se non utilizzato per il ristoro di danni o per il mancato pagamento del corrispettivo, costituirà anticipo su quanto dovuto all'atto dell'invio del consuntivo. Si intende per utilizzo continuativo o stagionale quello che si protrae continuativamente per almeno tre mesi.
7. La Giunta con propria deliberazione approva gli indirizzi per garantire all'Amministrazione il corretto utilizzo delle strutture e per disciplinare l'eventuale copertura assicurativa da richiedere agli utenti contro gli infortuni derivanti dall'uso degli impianti e delle loro attrezzature nonché per i danni causati alle stesse.

Articolo 12

Agevolazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente e senza versamento di cauzione, o comunque applicando particolari agevolazioni, l'utilizzo delle strutture oggetto del presente regolamento da parte di enti operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.
2. Parimenti esso può concedere gratuitamente l'utilizzo degli spazi di sua proprietà per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o

sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio.

Articolo 13

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente comporta per il soggetto responsabile e per l'ente in nome della quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture comunali oggetto del presente regolamento per un periodo di tempo determinato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatte salve ulteriori azioni dirette alla tutela degli interessi del Comune.

Articolo 14

Norma transitoria e finale

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 7 del presente regolamento, per la stagione estiva in corso la Giunta può autorizzare l'eventuale utilizzo di singole parti accessorie delle strutture di cui al precedente art. 1 prescindendo dalla preliminare approvazione degli indirizzi, fermo restando l'applicazione di tutte le altre disposizioni indicate nel Capo II del presente regolamento ivi comprese quelle che garantiscono all'Amministrazione il corretto utilizzo di dette strutture e disciplinano l'eventuale copertura assicurativa da richiedere agli utenti contro gli infortuni derivanti dall'uso degli impianti e delle loro attrezzature nonché per i danni causati alle stesse.

